

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nell'esercizio 2002 la gestione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e' stata influenzata dai provvedimenti che si illustrano brevemente.

Entrate Contributive

La gestione, per quanto riguarda il gettito contributivo, è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

Sono confermate le disposizioni dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 e, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002, in applicazione dell'art. 1, della legge 26 giugno 1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera prevista, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I predetti minimali sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 2002 corrispondente a € 37,31 per ciascuna giornata (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389).

Il parametro di cui all' art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, valido per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno e, per l'anno 2002, è stato pari a € 157,08 settimanali.

In attuazione dell'art. 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è stato emanato il Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423 finalizzato alla equiparazione nel quinquennio 2002-2006 della contribuzione previdenziale ed assistenziale dei soci

lavoratori di cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 a quella dei lavoratori dipendenti da imprese.

Il predetto decreto prevede un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime stabilito dal citato D.P.R. ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali per i soci lavoratori che ha comportato, nella prima fase (dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002) l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per il versamento della contribuzione IVS dal D.M. 3 dicembre 1999. Per effetto di tale previsione, contenuta nell'art. 2 del D. Legislativo n. 423/2001 anche l'imponibile giornaliero ex art. 4 D.P.R. n. 602/1970 valido per il versamento delle contribuzioni minori si è adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a quello stabilito dal predetto decreto ministeriale per l'IVS, pari per l'anno 2002 a € 26,18 giornalieri.

Si ricorda, inoltre, che in esecuzione del piano di riallineamento previsto dall'art. 4 del D.M. 3 dicembre 1999, il periodo di occupazione media mensile nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978, n. 218, è stato elevato per l'anno 2002 a 18 giornate ai sensi di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 4, comma 2, del D. Legislativo n. 423/2001.

In materia di cooperative sociali, la gestione ha continuato ad essere interessata dalle previsioni del D.M. 22 settembre 2000 che ha stabilito, dal 1° gennaio 2001, che l'imponibile medio giornaliero ai fini della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicuri la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della Legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 (40 per cento del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD, pari per l'anno 2002 a € 157,08 settimanali e € 26,18 giornalieri).

Il D.M. 6 febbraio 2002 ha adeguato le retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 398 del 1987.

La disposizione di cui all'art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (che ha introdotto il comma 8 bis nell'art. 48 del TUIR n. 917 del 1986, sostituendo al precedente regime di esclusione dall'imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali) non ha esplicato effetti sulla gestione in relazione agli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1 per cento di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissata per l'anno 2002 a € 36.093,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2002 in € 78.507,00.

A partire dal 1° gennaio 2001, a seguito della possibilità di esercitare l'opzione prevista dall'art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, così come interpretato dall'art. 2 del Decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27 novembre 2001, n. 417, la gestione è stata interessata dagli effetti derivanti dall'applicazione del massimale contributivo, oltre che per i nuovi iscritti, anche per il personale "optante".

Complessivamente non si sono verificati aumenti nelle aliquote contributive di finanziamento del Fondo, ad eccezione dell'aumento annuale dello 0,70 per cento (0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore) previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti di cui all'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413, per i quali trovano applicazione le disposizioni del settore agricolo.

L'art. 116 della legge n. 388/2000 ha riaperto, fino alla data del 17 ottobre 2001, la possibilità per le aziende di recepire contratti di riallineamento già stipulati, le previsioni dei quali continuano a produrre effetti.

In materia di contribuzione volontaria la gestione è stata interessata dagli effetti derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 10 dell'art. 69 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 con il quale è stato ripristinato il requisito di cinque anni di contribuzione, maturati in qualsiasi epoca, per l'accesso alla prosecuzione volontaria.

Il suddetto requisito può essere fatto valere soltanto per le domande presentate dal 01/01/2001, mentre per le domande presentate dal 12/07/1997 al 31/12/2000 rimane vigente il solo requisito di tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda.

Il D.P.C.M. 8 novembre 2000 ha determinato, per il triennio 1999-2001, il contributo di solidarietà di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; non risulta invece ancora emanato il D.P.C.M. per la determinazione del contributo di solidarietà per il triennio 2002/2004.

La Legge n. 448/2001 ha confermato all'art. 43, comma 2, lettera b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'art. 60 della legge 7 maggio 1999, n. 144 (determinazione al 3 per cento della percentuale di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135).

Per i lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne ha continuato a produrre effetti il disposto di cui all'art. 69, comma 7 della legge n. 388/2000 che ha previsto, nei confronti di questa categoria di lavoratori, soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la mancata applicazione della contrazione disposta dall'art. 7 del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. La legge finanziaria per il 2002, n. 448/2001 ha previsto all'art. 43, comma 3, l'applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge n. 638/1983.

Per quanto concerne i lavoratori agricoli, l'esercizio 2002 è stato interessato dalle seguenti disposizioni:

- art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, secondo cui, dal 1° gennaio 1998, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%;
- art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 146 del 16 aprile 1997 secondo il quale per le aziende agricole di "tipo industriale" l'adeguamento di cui al comma 1 è fissato nella misura di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1° luglio 1997;
- art. 27 della legge n. 30 del 28 febbraio 1997, secondo il quale le aziende coltivatrici dirette e le cooperative agricole, a seguito dello scaglionamento previsto dal suddetto comma, avranno l'ulteriore incremento di 0,02 punti percentuali dell'aliquota relativa al Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti.

In materia di occupabilità dei lavoratori anziani di cui all'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 si ricorda che ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 prevede che, dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione di anzianità sia attribuita la facoltà di rinunciare alla contribuzione IVS.

Permangono, inoltre, in materia di svolgimento di funzioni pubbliche, gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 della legge n. 3 agosto 1999, n. 265 che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali per i lavoratori che ricoprono incarichi amministrativi presso gli Enti Locali. Mentre in base al previgente art. 2, comma 3, della legge n. 816/1985 il versamento della contribuzione obbligatoria a carico dell'ente locale era dovuto soltanto per gli amministratori per i quali la legge n. 816/1985 prevedeva il raddoppio della indennità di carica, l'art. 26 della legge n. 265/1999 stabilisce al comma 1 che l'Ente locale provvede a proprio carico al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti

previdenziali in relazione a tutti gli amministratori locali che rivestono le cariche di cui allo stesso comma 1 senza più fare riferimento alcuno alla condizione della titolarità o meno del diritto ad una indennità e quindi ampliando la categoria degli amministratori per i quali l'Ente Locale deve provvedere all'assolvimento dell'obbligo contributivo.

I primi tre commi dell'art. 38 della legge n. 388 del 1999 stabiliscono che, a partire dal 1° gennaio 2000, i dipendenti pubblici e privati che siano eletti membri del Parlamento nazionale ed Europeo, o di assemblea regionale ovvero siano nominati a ricoprire funzioni pubbliche, i quali, in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi, sono tenuti a versare l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore (8, 89%) relativamente al periodo nel quale sia in fruizione dell'aspettativa.

L'art. 8 bis della legge 31 dicembre 2001, n. 463 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di accredito figurativo per i lavoratori che si trovino in aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche e cariche sindacali, e tale riapertura si è estesa sia ai termini per il versamento dell'equivalente dei contributi pensionistici nella misura pari a quella prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore di cui all'art. 38 della legge n. 488/1999 che ai termini per il versamento della contribuzione aggiuntiva relativa alle cariche sindacali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 564/1996.

La Legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo ad opera della legge 23 aprile 2002, di conversione del decreto legge n. 12/2002) ha dettato norme finalizzate ad incentivare l'emersione dell'economia sommersa attraverso un regime di incentivi fiscali e previdenziali. Il regime di agevolazione prevede l'applicazione per un triennio (2002-2004 per le domande presentate dal 25/04/2002; 2001-2003 per le domande presentate prima del 25/04/2002) di aliquote contributive ridotte da applicare sul più elevato imponibile previdenziale e, per i periodi pregressi, la possibilità di accedere ad un concordato fiscale e previdenziale attraverso il versamento di una imposta sostitutiva di tributi e contributi previdenziali. In particolare sul maggiore

imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, i datori di lavoro sono tenuti al versamento di una contribuzione sostitutiva di quella ordinaria in ragione di un'aliquota pari al 7 % per il primo periodo del triennio, al 9 % per il secondo e all'11% per il terzo. Detta contribuzione copre anche la quota di contribuzione che è posta ordinariamente a carico del lavoratore. Questi potrà peraltro chiedere di ricostruire la propria posizione pensionistica relativamente ai periodi pregressi nel limite massimo di cinque anni effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione. La ricostruzione può avvenire elusivamente mediante versamento di contribuzione volontaria secondo un meccanismo che consente di coprire fino ad un massimo di sessanta mesi per periodi contributivi di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro svolto a far data dal 30 novembre 2002 presso l'impresa che ha presentato la domanda di emersione. Il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione di emersione automatica è fissato al 30 novembre 2002. Inoltre il D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 66 ha prorogato i termini di presentazione dei piani individuali di emersione fino al 28 febbraio 2003 (in origine erano fissati al 30 settembre 2002). I piani già presentati ai sindaci entro la predetta data vanno da questi ultimi trasmessi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (art. 1, comma 2 bis della legge n. 266/2002).

Lo stesso decreto legge n. 210/2002 ha inoltre previsto all'art. 1 bis, comma 13 che le aziende che sono state interessate ai contratti di riallineamento retributivo di cui alla legge n. 608/1996, che in corso di applicazione di tali contratti non sono riuscite a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riuscite a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere alla procedura di emersione progressiva.

In materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari si ricorda la legge n. 189/2002, entrata in vigore il 10 settembre 2002, che ha recato modifiche al T.U. delle leggi in materia di immigrazione ed ha previsto all'art. 33 disposizioni finalizzate all'emersione del lavoro irregolare di personale di origine extra comunitaria, che sia stato occupato in attività di assistenza a componenti di famiglie affetti da patologie o handicap (c.d. badanti) che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di

sostegno al bisogno familiare (colf). Chi abbia occupato tale personale nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge può denunciare entro due mesi da questo stesso termine la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente mediante la presentazione di una dichiarazione di emersione, accompagnata dal versamento di un contributo forfetario, riferito allo stesso trimestre precedente la data di entrata in vigore della legge determinato con decreto ministeriale in corso di pubblicazione in € 290,00 per ogni soggetto da regolarizzare, di cui € 268,00 da destinare alle gestioni previdenziali e € 22,00 per spese da ripartire tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (1/3) e il Ministero dell'Interno (2/3).

Il Decreto Legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222, ha inoltre previsto un meccanismo analogo per la regolarizzazione dei lavoratori extra comunitari che prestano lavoro subordinato. Il provvedimento, che dovrebbe assumere la forma di decreto-legge prevede il versamento di un contributo forfetario per il trimestre precedente la data di entrata in vigore dello stesso decreto legge (10 settembre 2002) di € 700,00 per ogni soggetto da regolarizzare, di cui € 669,00 da destinare alle gestioni previdenziali e € 31,00 per spese da ripartire secondo le stesse modalità già indicate per badanti e colf. La dichiarazione finalizzata alla regolarizzazione dei lavoratori irregolari in questione doveva essere effettuata entro l'11 settembre 2002. Per effetto dell'art. 18, comma 13 della stessa legge, inoltre, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, mentre è stata abrogata la possibilità di rimborso dei contributi ai lavoratori extracomunitari rimpatriati, già previsto dalla legge n. 335/1995.

Per la contabilità separata dei lavoratori dipendenti da aziende di pubblici servizi di trasporto, è stata confermata dall'art. 43, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disposta dall'art. 49, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, comma 5 della legge n. 448/1999 le riduzioni contributive relative ai periodi successivi al 2001 erano subordinate all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Nel corso dell'anno 2002, la gestione è stata interessata anche dalla riduzione delle aliquote contributive previste a carico del datore di lavoro relativamente all'anno 1999 dal decreto legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito in legge 20 agosto 2001, n. 334, per la operatività delle quali è stato emanato il D.M. 6 novembre 2001.

Per quanto riguarda i soppressi Fondi Elettrici e Telefonici il 2002 è stato l'ultimo anno in cui i datori di lavoro hanno versato il contributo straordinario previsto dal comma 2 dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1999. Il contributo, previsto a fronte delle maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per il Fondo soppresso rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria è stato disciplinato con D.M. 6 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 2000. L'art. 68, comma 7, della legge n. 388 /2000 ha previsto nuovi criteri di ripartizione del contributo per l'applicazione dei quali è stato emanato il D.I. 23 ottobre 2001, pubblicato nella G.U. del 7 novembre 2001.

Prestazioni

La legge 14 dicembre 2000, n. 385, all'articolo 1, commi 1 e 2, stabilisce che, in deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni (o tre anni) al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento medesimo.

L'integrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda dell'età del pensionato al 31 dicembre 1992.

Il comma 3 stabilisce che "l'integrazione e' attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente e' ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca".

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) all'articolo 80, comma 3, dispone che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.

Il comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede infatti a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l'importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e' corrisposto un importo aggiuntivo pari a euro 154,94 annui. Tale importo aggiuntivo e' corrisposto in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto:

- non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo;
- non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Per effetto delle citate disposizioni ai fini dell'attribuzione dell'aumento in misura intera o in misura ridotta e' necessario che per l'anno 2002:

- il pensionato sia titolare di pensioni di importo complessivo non superiore a 5.259,91 euro;
- nel caso di pensionato non coniugato, il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF comprese le pensioni non superi l'importo di una volta e mezza il trattamento minimo, pari a 7.657,46 euro;
- nel caso di pensionato coniugato, il reddito complessivo personale non superi l'importo di euro 7.657,46 e il reddito cumulato con quello del coniuge non superi l'importo complessivo di tre volte il trattamento minimo, pari a euro 15.314,91.

L'articolo 25, comma 2, e l'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), entrato in vigore in data 27 aprile 2001, modificano le disposizioni in materia di accredito figurativo e di riscatto rispettivamente dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità avvenute al di fuori di un rapporto di lavoro.

Al riguardo l'articolo 25, comma 2, del decreto n. 151/2001 dispone che " in favore dei soggetti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di paternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento ".

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001, i periodi corrispondenti a quello dell'astensione obbligatoria relativi ad eventi verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, già previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto n. 503/1992 sono pertanto riconoscibili a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale.

Il suddetto articolo 25, non ponendo più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere, ha esteso la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, consentendo il riconoscimento figurativo dei relativi periodi nella durata corrispondente a quella dell'astensione obbligatoria fruita in costanza di rapporto di lavoro.

L'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, dispone che " per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Con l'entrata in vigore del decreto in argomento i periodi corrispondenti a quello dell'astensione facoltativa relativi ad eventi verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, sono riscattabili, a domanda, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni già previsto dalla norma citata, indipendentemente dalla collocazione temporale del periodo.

L'articolo 35, non ponendo più alcun limite in merito alla collocazione temporale dell'evento da riconoscere, ha pertanto esteso la copertura previdenziale anche agli eventi antecedenti il 1° gennaio 1994, consentendo il riscatto dei relativi periodi nella durata corrispondente a quella dell'astensione facoltativa fruita in costanza di rapporto di lavoro, cioè per un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna maternità e nel limite massimo di cinque anni .

In materia di pensioni di inabilità si cita l'articolo 2 del decreto del 9.11.2001 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che ha elevato, a decorrere dal 1° luglio 2001, da € 379,08 a € 389,32 l'importo dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222 in favore dei pensionati di inabilità.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) all'articolo 38, dal comma 1 al comma 6, ha previsto un incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, e' stata incrementata la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui :

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni.

L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

Per quando concerne le pensioni a carico del Fondo, i benefici incrementativi sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'incremento predetto e' concesso in base alle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a 6.713,98 euro;
- b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulabili con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo anno dell'assegno sociale;
- c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
- d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui all'articolo 38 in esame non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Il comma 7 del citato articolo 38, reca norme in materia di indebiti pensionistici stabilendo che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'I.N.P.S., per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

Le disposizioni sopra illustrate non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

L'articolo 2 dello stesso decreto, al comma 1, stabilisce che nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano,